



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Pascoli"

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV)

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA

e-mail: [avic83700r@istruzione.it](mailto:avic83700r@istruzione.it) – Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PASCOLI"-FRIGENTO  
Prot. 0000111 del 08/01/2026  
II-10 (Uscita)

- A tutto il personale docente
  - Ai collaboratori del DS
  - Ai responsabili di plesso  
p.c. al DSGA

### CIRCOLARE N. 43

(A.S. 2025/26)

#### **Oggetto: criteri per la sostituzione dei docenti assenti - a. s. 2025-2026**

Al fine di consentire ai docenti responsabili di plesso di disporre la sostituzione dei colleghi assenti per i periodi previsti con personale interno, si trasmettono i criteri deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 15 dicembre 2025.

**I docenti Responsabili di Plesso dovranno predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività**, utilizzando gli appositi registri (ore da recuperare, ore eccedenti) che dovranno essere firmati dai docenti incaricati alla sostituzione.

Nell'assegnazione delle sostituzioni **si privilegeranno i docenti della classe**, compresi gli insegnanti di sostegno, laddove possibile.

Si comunicano **di seguito i criteri**, da seguire ai fini dell'assegnazione delle supplenze brevi, per la sostituzione dei docenti assenti (anche per i moduli orari della primaria di 30+2), indicati **in ordine di priorità**:

1. docenti che hanno **debiti orari** (per fruizione di permessi brevi);
2. docenti **in caso di assenza della classe** impegnata in uscite didattiche/viaggi di Istruzione, attività esterne;
3. docenti con **ore a disposizione**;
4. docenti in **Organico Potenziato**;
5. **rimodulazione dell'orario interno dei docenti** (flessibilità oraria), con eventuali anticipi e posticipi delle ore di servizio;
6. cambio del turno di lavoro giornaliero (per la scuola dell'infanzia)
7. **insegnante di sostegno**, nella sua classe e in orario di servizio, **anche in presenza dell'alunno seguito, purché non in situazione di particolare gravità secondo specifiche indicazioni riportate nel PEI**
8. docenti con dichiarata formale **disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti**, non impegnati in attività didattiche secondo l'orario giornaliero delle lezioni, con il pagamento di ore eccedenti o a recupero;
9. **insegnante di sostegno\* in caso di assenza dell'alunno con disabilità**
10. **suddivisione studenti in altre classi** fino ad un numero compreso nel limite degli alunni per classe  
ai sensi del DPR 81/2009 (solo in via eccezionale e per motivi di sicurezza, qualora non ci siano altre soluzioni percorribili).

\*Il docente di sostegno avrà cura di comunicare tempestivamente al responsabile di plesso l'assenza dell'alunno con disabilità, in tal caso il docente di sostegno sarà utilizzato per le sostituzioni (indicazione da utilizzare **ove non ci siano altre soluzioni percorribili**, come evidenziato nella Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".)

**Per effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, secondo la legge 107/2015, può essere utilizzato il personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.**

#### **Nel caso di assenza di insegnante di strumento:**

1. Se le lezioni sono individuali vengono sospese e viene comunicata alla famiglia la possibilità di tenere a casa il figlio o di lasciarlo a scuola sorvegliato in altra classe di strumento con registrazione della presenza.
2. Se le lezioni sono collettive, le lezioni si svolgono regolarmente da parte degli altri docenti.
3. In caso di assenza di tutti gli insegnanti di strumento, le lezioni vengono sospese e viene comunicata alla famiglia la possibilità di tenere a casa il figlio.

**Nell'assegnare l'eccedenza, nel caso di più docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento nella stessa ora, si segue l'ordine seguente, sempre in base al principio dell'equa rotazione generale: a) docente della stessa classe in cui si è verificata l'assenza; b) docente della stessa disciplina, ma di altra classe; c) docente di materie affini; d) docente di qualunque disciplina e plesso.**

#### **SOSTITUZIONI IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero **la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli studenti presenti a scuola.** Per vigilanza in caso di sciopero si intende l'azione di controllo al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni.

Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero potranno essere utilizzati, se necessario, **per la vigilanza e sorveglianza** sulle classi "scoperte".

#### **PERMESSI BREVI**

I docenti sia di ruolo che precari, anche temporanei, hanno la possibilità di usufruire dei permessi brevi. **L'art. 16 del CCNL 2006/09 al comma 1 norma la materia:**

*"Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, **brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di***

*servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.”*

**I permessi vanno richiesti al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di preavviso, tranne che non si presentino situazioni di urgenza.**

È indispensabile che i permessi brevi non siano coincidenti con le stesse unità orarie dei medesimi giorni (salvo casi eccezionali). In tal caso non potranno essere concesse in quanto si va a penalizzare sempre gli stessi alunni per le medesime discipline.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento.

**Si ribadisce che le ore di permesso per motivi personali vanno recuperate secondo le esigenze dell'amministrazione entro due mesi dal giorno in cui sono state usufruite. Le ore non rese saranno decurtate come da normativa vigente.**

La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:

- non si verifica la necessità del recupero (trascorsi i due mesi non si può più chiedere alcun recupero);
- oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc.

**Il rifiuto a svolgere le ore da recuperare entro i termini previsti (mesi due) comporterà oneri a carico del docente interessato.**

**Le disposizioni in materia di sostituzione date dai referenti di plesso costituiscono ordine di servizio a tutti gli effetti, con applicazione immediata.**

Si ricorda ai docenti in servizio di sostituzione di provvedere alla **firma sul registro di classe**, al fine di garantire la corretta tracciabilità delle attività svolte.

Si confida nella collaborazione di tutto il Personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Ranieri

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*